



Il Ministro della cultura

Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale del 5 settembre 2024, rep. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, in particolare l'articolo 1, comma 54, lettera g), che ha apportato modifiche all'articolo 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTO, in particolare, l'articolo 23, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede che il Ministero della cultura, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25 della medesima legge, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, e che quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalità di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, è destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25, comma 1, della medesima legge.

VISTO, in particolare, il comma 2 del medesimo articolo che prevede che l'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'articolo 24 della medesima legge;

VISTO, in particolare, l'articolo 24, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede che, al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalità previste dall'articolo 23;

VISTO, in particolare, l'articolo 24, comma 2, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalità e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25: a) per le opere



Il Ministro della cultura

cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto; b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25; c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, i documentari, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti, anche con riferimento alla distribuzione internazionale, in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive, avuto riguardo alle oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere;

VISTO, in particolare, l'articolo 25, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede che con decreto del Ministro della cultura, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, siano stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25 della medesima legge e, in particolare: a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici; b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c); il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato; i casi di decadenza ovvero di revoca; i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare;

VISTO, in particolare, l'articolo 25, comma 1-ter, della legge n. 220 del 2016, che prevede che il decreto di cui al comma 1 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie;

VISTO, in particolare, l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla medesima legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa;

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, rubricato “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviino le relative informazioni alla banca dati



Il Ministro della cultura

istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante il *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e successive modificazioni, d'ora in avanti: *“TUSMAR”*;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 e successive modificazioni, recante *“Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220”*

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54 (di seguito: GBER);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: GDPR);

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante *“Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2017, recante *“Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 gennaio 2018 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto interministeriale del 10 luglio 2024, rep. 225, recante *“Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”* e successive modificazioni;



Il Ministro della cultura

VISTO il decreto ministeriale del 15 luglio 2021, rep. 251, recante “*Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2017 n. 344, recante “*Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici di legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 22 gennaio 2025, rep. 15, recante “*Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e dei requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive*”;

VISTO il decreto direttoriale 14 ottobre 2024 rep. 3361, recante “*Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni*” e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo, espresso nella seduta del 25 febbraio 2026;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano repertorio atti n. 63/CSR, espresso nella seduta del 30 aprile 2026;

DECRETA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina i contributi automatici previsti dagli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220, determinati sulla base dei risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive prodotte da imprese cinematografiche e audiovisive.
2. I contributi automatici sono erogati alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di sostenere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana e aventi i requisiti per accedere ai crediti d'imposta di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 e sulla base dei criteri e degli ulteriori requisiti previsti nel presente decreto.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero della cultura;
 - b) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
 - c) «Consiglio Superiore»: il Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo, di cui all’articolo 11 della legge n. 220 del 2016;



Il Ministro della cultura

- d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
- 1) «film» ovvero «opera cinematografica», l'opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - 2) «opera televisiva e web»: l'opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un servizio di media audiovisivo lineare come definito al comma 3, lettera h), del presente articolo oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito al comma 3, lettera i), del presente articolo;
 - 3) «videogioco», se l'opera simula situazioni ambientate in mondi virtuali o reali di diversa natura ed è costruita intorno a un percorso di base che si sviluppa in funzione dell'interazione ludica con uno o più giocatori; può essere fruita mediante appositi dispositivi elettronici, computer o altri apparecchi, anche portatili; può prevedere una fruizione online;
- e) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
- f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
- i) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- j) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- k) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- l) «opera di giovani autori»: il film realizzato da un regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo



Il Ministro della cultura

anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;

- m) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
 - n) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 20 minuti;
 - o) «videoclip»: l'opera audiovisiva realizzata per accompagnare e promuovere un brano musicale;
 - p) «opera su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana»: l'opera audiovisiva che tratta di personaggi, avvenimenti e luoghi rappresentativi dell'identità nazionale e della varietà culturale delle sue diverse tradizioni, capace di valorizzare, promuovere e diffondere l'identità culturale italiana;
 - q) «opera audiovisiva innovativa»: opere audiovisive realizzate in realtà virtuale, realtà aumentata o con altre tipologie di tecnologia per esperienze immersive, incluse le opere a tecnica mista.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono così definite:
- a. «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
 - b. «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
 - c. «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
 - d. «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del Codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
 - e. «produttore» ovvero «impresa di produzione»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
 - f. «produttore audiovisivo originario»: il produttore che svolge in proprio le seguenti attività:
 - i. la scelta di un soggetto e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;
 - ii. l'affidamento dell'incarico di elaborazione, del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici;
 - iii. l'individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché all'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
 - g. «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM;
 - h. «servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di



Il Ministro della cultura

- programmi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *p) e bb)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
- i. «servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
 - j. «distributore cinematografico in Italia»: l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite nel successivo comma 4, lettera *f)*;
 - k. «distributore internazionale»: l'impresa cinematografica e audiovisiva che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione all'estero, come definite nel successivo comma 4, lettera *f)*;
 - l. «distributore indipendente»: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting, come definiti nel presente decreto;
 - m. «distributore non europeo»: il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a o controllato da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
 - n. «editore home entertainment»: il titolare dei diritti di riproduzione home video, sia esso il produttore di opere audiovisive che svolge in proprio l'attività di produttore di videogrammi ovvero colui che, avendo ottenuto su licenza il relativo diritto, svolge direttamente e in proprio l'attività di produttore di videogrammi, consistente nella riproduzione materiale, sotto la propria denominazione, anche eventualmente avvalendosi di imprese terze, di un'opera audiovisiva su un supporto analogico o digitale destinato al commercio nel territorio italiano per una visione domestica, assumendo a proprio carico il rischio di impresa editoriale connesso a tale attività;
 - o. «impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria»: l'impresa cinematografica e audiovisiva che rientri in almeno una delle seguenti fattispecie:
 - 1. l'impresa cinematografica o audiovisiva controllata o collegata, anche indirettamente, da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla giurisdizione di uno dei Paesi membri;
 - 2. l'impresa cinematografica o audiovisiva controllata o collegata, anche indirettamente, da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro e avente un fatturato pari almeno a 5 milioni di euro in Italia;
 - 3. sulla base dell'ultimo bilancio depositato, l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia conseguito, contemporaneamente, un totale attivo di bilancio e un totale del valore di produzione, rispettivamente superiori a euro 100.000.000 ovvero sia parte di un gruppo di imprese che superi detti valori;
 - 4. l'impresa cinematografica o audiovisiva non europea di cui al precedente comma 3, lettera *c)* del presente articolo.
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
- a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi



Il Ministro della cultura

necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;

- b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente alle attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
 - c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
 - d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
 - e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
 - f) «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
 - g) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori.
5. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) «opera in associazione produttiva»: l'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente originario con altro produttore indipendente originario ovvero in associazione con un fornitore di servizi di media audiovisivi;
 - b) «opera in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto»: l'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un fornitore di servizi di media audiovisivi lineare o a richiesta per un periodo di tempo determinato;
 - c) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DGCA ivi inclusi i diritti di sequel, prequel, spin-off e remake e simili e, in caso di opera seriale, i diritti sulle stagioni successive, nonché i diritti sul soggetto, sulla sceneggiatura e più in generale sulle opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633;
 - d) «diritti di sfruttamento dell'opera»: i diritti relativi allo sfruttamento di un'opera audiovisiva in Italia e all'estero come individuati nella Tabella C, allegata al decreto interministeriale del 10 luglio 2024, rep. 225, modificato con decreto interministeriale del 22 aprile 2025, rep. 141, recante *“Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”*, e successive modificazioni;
 - e) «Paesi DAC»: tutti i Paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
 - f) «prima diffusione al pubblico»:



Il Ministro della cultura

- i. per le opere cinematografiche, la data dell'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico, ovvero la data di conferma della classificazione dell'opera;
- ii. per le opere televisive e web, la data di prima messa a disposizione del pubblico attraverso un'emittente televisiva nazionale, ovvero attraverso un fornitore di servizi media audiovisivi a richiesta, soggetto agli obblighi di cui all'articolo 44-*quater* del TUSMAR, ovvero di altri fornitori come eventualmente individuati nel decreto di cui all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016.

Articolo 3 ***Riparto delle risorse***

1. Le risorse disponibili per le finalità del presente decreto sono stabilite annualmente con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
2. L'importo disponibile, in ciascun anno, per le finalità di cui al presente decreto, è ripartito nelle seguenti quote:
 - a) per i risultati conseguiti da opere cinematografiche: 56 per cento, di cui:
 - i. il 50 per cento per la sotto-quota relativa ai risultati economici;
 - ii. il 50 per cento per la sotto-quota relativa ai risultati culturali e artistici;
 - b) per i risultati conseguiti da opere televisive e web: 25 per cento, di cui:
 - i. il 50 per cento per la sotto-quota relativa ai risultati economici;
 - ii. il 50 per cento per la sotto-quota relativa ai risultati culturali e artistici;
 - c) per i risultati conseguiti da videogiochi: il 4 per cento, in relazione ai risultati culturali e artistici sulla base di ulteriore decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 220 del 2016;
 - d) per i risultati conseguiti da opere di animazione: 8 per cento, in relazione ai risultati economici, culturali e artistici;
 - e) per i risultati conseguiti dai distributori internazionali: il 5 per cento in relazione ai risultati economici, culturali e artistici derivanti dalle vendite e prevendite su mercati diversi da quello italiano di opere cinematografiche, televisive o web;
 - f) per i risultati conseguiti dagli editori *home entertainment*: il 2 per cento in relazione ai risultati economici e culturali derivanti dalle transazioni in Italia delle opere cinematografiche, televisive e web su supporto fisico ovvero su piattaforme digitali.
3. I cortometraggi cinematografici concorrono alla sotto-quota relativa ai risultati culturali e artistici conseguiti da opere cinematografiche di cui al comma 2, lettera a), numero 2) del presente articolo, nel limite del 5 per cento della dotazione complessiva della predetta sotto-quota.
4. L'opera televisiva e web che abbia avuto distribuzione cinematografica in Italia può concorrere anche alla quota di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, esclusivamente riguardo ai risultati derivanti dalla distribuzione cinematografica medesima.

Articolo 4 ***Requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti***

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente decreto:
 - a) i produttori in possesso di classificazione ATECO J 59.11; nel caso di opere televisive e web, l'accesso è riservato ai soli produttori indipendenti;
 - b) i distributori cinematografici in Italia in possesso di classificazione ATECO J 59.13;
 - c) gli editori *home entertainment* in possesso di classificazione ATECO J 59.1 o C 18.20;
 - d) i distributori internazionali in possesso di classificazione ATECO J 59.13;



Il Ministro della cultura

2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono:
 - a) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
 - b) essere soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
 - c) essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile.
 - d) essere società di capitale aventi capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro; tali limiti sono ridotti all'importo di 10.000 euro in relazione ai cortometraggi;
 - e) essere diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
 - f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - g) non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - h) non avere in corso procedure concorsuali liquidatorie;
 - i) operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
 - j) avere stipulato contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Articolo 5

Opere rilevanti ai fini dei risultati

1. Concorrono alla determinazione dei punteggi di cui all'articolo 6, le opere audiovisive di nazionalità italiana, depositate presso la Cineteca nazionale, in possesso dei requisiti per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 e rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) le opere cinematografiche o film che rispettano i requisiti per la destinazione cinematografica previsti dal decreto attuativo adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - b) opere televisive e web, che rispettano i requisiti previsti dal DM 22 gennaio 2025, n. 15;
 - c) videoclip.
2. I risultati, a pena di inammissibilità, devono essere stati posti in essere, ovvero conseguiti a decorrere dal 1° gennaio 2017.
3. L'opera concorre al raggiungimento dei risultati di cui al presente decreto per la prima volta nell'anno successivo a quello di primo sfruttamento. Per primo sfruttamento si intende la prima diffusione al pubblico in Italia, come definita all'articolo 2, comma 5, lettera f), fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
4. In deroga al comma 3 per i distributori internazionali e gli editori *home entertainment*, nel caso in cui la prima vendita dei diritti di utilizzazione e sfruttamento avvenga successivamente all'anno di primo sfruttamento come individuato al citato comma 3 il risultato è conseguito per la prima volta nell'anno di vendita dei diritti.
5. I risultati sono dichiarati, a pena di inammissibilità, esclusivamente nella domanda relativa all'anno di ottenimento. Qualora i risultati siano stati conseguiti in anni precedenti all'anno di primo sfruttamento, essi sono dichiarati, a pena di inammissibilità, nella domanda relativa all'anno di primo sfruttamento.
6. Sono ammissibili i risultati conseguiti entro il quinto anno solare precedente a quello di primo sfruttamento. Non sono ammissibili i risultati conseguiti dopo il quinto anno solare successivo al primo sfruttamento dell'opera.



Il Ministro della cultura

7. In caso di opere prodotte da due o più produttori associati, il punteggio realizzato dall'opera è ripartito proporzionalmente in ragione della quota dei diritti, di cui all'articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, detenuta da ciascun produttore al momento in cui viene presentata la domanda.
8. In caso di opere realizzate in regime di coproduzioni bilaterali, le stesse possono concorrere al calcolo dell'importo da accreditare solamente sulla base della quota dei diritti di proprietà sull'opera detenuta dal produttore italiano, al momento della presentazione della domanda, unicamente qualora la quota detenuta dal produttore italiano non sia inferiore al 10 per cento come previsto dalla normativa del Consiglio d'Europa ovvero sulla base della diversa percentuale prevista dall'accordo bilaterale di riferimento.
9. In caso di opere realizzate in regime di coproduzioni multilaterali, le stesse possono concorrere al calcolo dell'importo da accreditare solamente sulla base della quota dei diritti di proprietà sull'opera detenuta dal produttore italiano, al momento della presentazione della domanda, unicamente qualora la quota detenuta dal produttore italiano non sia inferiore al 5 per cento, sulla base degli accordi internazionali vigenti e della normativa del Consiglio d'Europa.
10. In caso di opere realizzate in regime di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale, le stesse possono concorrere al calcolo dell'importo da accreditare solamente sulla base della quota dei diritti di proprietà sull'opera detenuta dal produttore italiano, al momento della presentazione della domanda unicamente qualora la quota detenuta dal produttore italiano non sia inferiore al 20 per cento e comprenda, in ogni caso, i diritti di sfruttamento per il territorio italiano. Inoltre, la percentuale delle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari alla percentuale dei diritti di proprietà loro spettanti.
11. Nel caso di produzioni associate, i contratti di associazione devono risultare trascritti presso il Pubblico Registro Cinematografico e Audiovisivo (PRCA), ai sensi del DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii. e la domanda di contributo automatico è presentata unicamente dal solo soggetto capofila con l'indicazione dei soggetti richiedenti e della relativa delega conferita allo stesso. Qualora uno o più associati facenti parte dell'assetto produttivo non dovesse, per qualsiasi motivo, essere presente tra i soggetti richiedenti, il capofila è tenuto ad allegare una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa non richiedente di rinuncia al contributo automatico.
12. I ricavi previsti nelle tabelle allegate al presente decreto sono utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi se univocamente riferibili all'opera.
13. Tutti gli importi vengono considerati utili ai fini della determinazione del punteggio per una sola volta.

Articolo 6

Determinazione degli importi da accreditare

1. Ogni impresa matura, per ciascuna delle quote e sotto-quote di cui all'articolo 3, un punteggio complessivo calcolato sulla base dei risultati conseguiti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 applicando ad essi i parametri di calcolo previsti nelle tabelle allegate.
2. Per ciascun anno, è determinato il valore monetario unitario di un singolo punto relativo ad una specifica quota o sotto-quota. Tale valore è dato dal rapporto, per ogni quota o sotto-quota, fra l'importo complessivo delle risorse disponibili e la somma dei punti complessivamente maturati da tutte le imprese richiedenti.
3. L'importo da accreditare a ciascuna impresa è dato dal prodotto fra il valore monetario unitario del singolo punto e il totale dei punti maturati dall'impresa medesima per ciascuna delle quote o sotto-quote, in base ai rispettivi risultati economici, culturali e artistici.



Il Ministro della cultura

4. L'importo da assegnare non può essere superiore:
 - a) per opera, al 30 per cento delle risorse previste in ciascuna sotto-quota;
 - b) per impresa, al 50 per cento delle risorse previste in ciascuna sotto-quota.

Articolo 7

Certificazione dei costi e dei ricavi

1. La certificazione dei costi e dei ricavi deve:
 - a) essere firmata digitalmente;
 - b) attestare:
 - i. l'applicazione di idonee procedure per la verifica dei costi e dei ricavi;
 - ii. l'effettività delle spese, intesa come effettivo sostenimento della spesa medesima, e dei ricavi e la loro stretta inerenza rispetto all'opera audiovisiva;
 - iii. la conformità dei costi e dei ricavi alle disposizioni previste nel presente decreto.
2. Con apposito decreto direttoriale sono fissati i requisiti soggettivi dei certificatori, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente articolo, ivi inclusa la possibilità, da parte della DGCA, di disporre ulteriori verifiche rispetto alla certificazione ovvero alla congruità dei costi ammissibili e della conformità del beneficio concesso alle disposizioni legislative nonché alle disposizioni del presente decreto. La DGCA si riserva comunque di effettuare verifiche di congruità dei costi e ricavi e rideterminarli di conseguenza, in caso di rilevata incongruità.
3. Ai soggetti incaricati della certificazione che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

CAPO II

Parametri per la determinazione dei risultati economici, culturali e artistici

Articolo 8

Opere cinematografiche

1. Con riferimento ai risultati economici delle opere cinematografiche, sono presi in considerazione i seguenti parametri, con le modalità e secondo le ulteriori specificazioni contenute nella Tabella 1:
 - a) in relazione ai proventi relativi ai diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dei film in Italia, ai produttori e ai distributori cinematografici in Italia sono riconosciuti punteggi sulla base degli incassi lordi ottenuti nelle sale cinematografiche, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione e in riferimento alla data ovvero al periodo di prima uscita in sala;
 - b) con riferimento ai canali di sfruttamento in Italia delle opere cinematografiche, diversi dalle sale cinematografiche, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base dei ricavi inseriti nel bilancio e nelle scritture contabili, certificati ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, e derivanti da contratti di cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera con fornitori di servizi media audiovisivi ai fini della successiva diffusione, attraverso le piattaforme che hanno la responsabilità editoriale presso il pubblico in Italia. I contratti di cessione dei diritti sopracitati sono stipulati successivamente al 1° gennaio 2017, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 6 del presente decreto e quanto previsto dal DPCM dell'8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - c) con riferimento ai canali di sfruttamento delle opere cinematografiche, in ambiti geografici diversi dall'Italia, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base dei ricavi inseriti nel bilancio e nelle scritture contabili, certificati ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, e derivanti da contratti di cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera all'estero. I contratti di cessione dei diritti sopracitati sono stipulati successivamente al 1° gennaio 2017, nel rispetto dei



Il Ministro della cultura

termini di cui all'articolo 5, comma 6, del presente decreto e quanto previsto dal DPCM dell'8 gennaio 2018 e successive modifiche;

- d) in relazione al canale di sfruttamento dell'*home entertainment* delle opere cinematografiche, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base dei ricavi inseriti nel bilancio e nelle scritture contabili, certificati ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, e derivanti da contratti di cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera. I contratti di cessione dei diritti sopracitati sono stipulati successivamente al 1° gennaio 2017, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 6 del presente decreto e quanto previsto dal DPCM dell'8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.

I ricavi di cui al presente comma derivanti da cessioni multi titolo e infragruppo non sono ammissibili ai fini del punteggio.

- 2. Con riferimento ai risultati culturali e artistici delle opere cinematografiche, con esclusione delle opere cinematografiche di animazione, sono riconosciuti ai produttori e ai distributori i seguenti risultati, ulteriormente specificati nella Tabella 1:
 - a) l'ottenimento della qualifica di film d'essai;
 - b) l'ottenimento dei contributi selettivi alla scrittura, allo sviluppo e alla produzione, di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - c) la realizzazione di film in coproduzione ovvero in compartecipazione internazionale;
 - d) la realizzazione di un'opera cinematografica la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sia di genere femminile, come risultante dagli atti presso il PRCA, ai sensi del DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - e) la realizzazione di un'opera cinematografica il cui regista sia di genere femminile, come risultante dagli atti presso PRCA, ai sensi del DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - f) la realizzazione di un'opera cinematografica in cui i seguenti capi reparto siano di genere femminile: direttrice della fotografia ovvero operatrice di macchina, organizzatrice generale ovvero direttrice di produzione, tecnica del suono, scenografa, costumista, montatrice, montatrice del suono, VFX producer ovvero supervisor;
 - g) l'ottenimento di contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, se in essere al momento della manifestazione del risultato;
 - h) l'ottenimento di contributi erogati nell'ambito di fondi bilaterali di co-sviluppo e co-produzione;
 - i) la tipologia di opera: documentario, cortometraggio, opera prima o seconda, opera di giovani autori, opera difficile di cui all'art 16, comma 3, lett. c), d), e);
 - j) l'utilizzo di musiche originali realizzate da compositori italiani, come risultante dagli atti depositati presso il PRCA, ai sensi del DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - k) la partecipazione alle manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali di livello primario e, nel caso di manifestazioni a carattere competitivo, il conseguimento di premi e riconoscimenti indicati in apposito decreto direttoriale;
 - l) la candidatura e il conseguimento di premi di rilevanza nazionale o internazionale indicati in apposito decreto direttoriale;
- 3. A pena di inammissibilità, i costi e i ricavi di cui ai commi precedenti devono essere certificati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, nonché dalle ulteriori disposizioni applicative del presente articolo.
- 4. A pena di inammissibilità, i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere comprovati da adeguata documentazione allegata alla richiesta di contributo al momento della presentazione dell'istanza, secondo quanto previsto in apposito decreto direttoriale.

Articolo 9 ***Opere televisive e web***



Il Ministro della cultura

1. Con riferimento ai risultati economici delle opere televisive e web, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 2:
 - a) la durata dell'opera;
 - b) il costo medio orario di realizzazione dell'opera;
 - c) con riferimento ai canali di sfruttamento in Italia delle opere televisive e web ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base dei ricavi inseriti nel bilancio e nelle scritture contabili, certificati ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto e derivanti da contratti di cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera con fornitori di servizi media audiovisivi ai fini della successiva diffusione, attraverso le piattaforme che hanno la responsabilità editoriale presso il pubblico in Italia. I contratti di cessione dei diritti sopracitati sono stipulati successivamente al 1° gennaio 2017, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 6, del presente decreto e quanto previsto dal DPCM dell'8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - d) con riferimento ai canali di sfruttamento delle opere televisive e web, in ambiti geografici diversi dall'Italia, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base dei ricavi inseriti nel bilancio e nelle scritture contabili, certificati ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto e derivanti da contratti di cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera all'estero. I contratti di cessione dei diritti sopracitati sono stipulati successivamente al 1° gennaio 2017, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 6, del presente decreto e quanto previsto dal DPCM dell'8 gennaio 2018 e successive modifiche;
 - e) in relazione al canale di sfruttamento dell'home entertainment delle opere televisive e web, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base dei ricavi inseriti nel bilancio e nelle scritture contabili, certificati ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto e derivanti da contratti di cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera. I contratti di cessione dei diritti sopracitati sono stipulati successivamente al 1° gennaio 2017, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 6, del presente decreto e quanto previsto dal DPCM dell'8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.

I ricavi di cui al presente comma derivanti da cessioni multi titolo e infragruppo non sono ammissibili ai fini del punteggio.
2. Con riferimento ai risultati culturali e artistici delle opere televisive, con esclusione delle opere di animazione, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 2:
 - a) l'ottenimento dei contributi selettivi alla scrittura, allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - b) la realizzazione dell'opera in coproduzione ovvero produzione internazionali;
 - c) la realizzazione di un'opera audiovisiva la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sia di genere femminile, come risultante dagli atti presso il PRCA, ai sensi del DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - d) la realizzazione di un'opera audiovisiva in cui i seguenti capi reparto siano di genere femminile: direttrice della fotografia ovvero operatrice di macchina, organizzatrice generale ovvero direttrice di produzione, tecnica del suono, scenografa, costumista, montatrice del suono, VFX producer ovvero supervisor;
 - e) la realizzazione di un'opera audiovisiva il cui regista sia di genere femminile, come risultante dagli atti presso il PRCA, ai sensi del DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - f) l'ottenimento di contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, se in essere al momento della manifestazione del risultato;
 - g) l'ottenimento di contributi erogati nell'ambito di fondi bilaterali di co-sviluppo e co-produzione;
 - h) la tipologia di opera: documentario, opera di giovani autori, opera prima o seconda, opera di giovani autori, opera difficile di cui all'art 16, comma 3, lett. c), d);



Il Ministro della cultura

- i) l'utilizzo di musiche originali realizzate da compositori italiani, come risultante dagli atti presso il PRCA, ai sensi del DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - j) la partecipazione alle manifestazioni cinematografiche ovvero audiovisive nazionali e internazionali di livello primario e, nel caso di manifestazioni a carattere competitivo, il conseguimento di premi e riconoscimenti in apposito decreto direttoriale;
 - k) la candidatura e il conseguimento di premi di rilevanza nazionale o internazionale indicati in apposito decreto direttoriale.
3. Se il produttore originario indipendente, alla data di prima diffusione al pubblico, rispetto a fornitori di servizi di media audiovisivi, detiene in modo pieno, effettivo e incondizionato i diritti di elaborazione creativa sull'opera, il punteggio derivante dai parametri economici e culturali è raddoppiato, fermo restando il limite per ciascuna impresa previsto all'articolo 6, comma 4.
4. A pena di inammissibilità, i costi e i ricavi di cui ai commi precedenti devono essere certificati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, nonché dalle ulteriori disposizioni applicative del presente articolo.
5. A pena di inammissibilità, i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere comprovati da adeguata documentazione allegata alla richiesta di contributo al momento della presentazione dell'istanza, secondo quanto previsto in apposito decreto direttoriale.

Articolo 10 ***Opere di animazione***

1. Con riferimento ai risultati economici delle opere di animazione, sono presi in considerazione i seguenti parametri, con le modalità e secondo le ulteriori specificazioni contenute nella Tabella 3:
- a) in relazione ai proventi relativi ai diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle opere di animazione in Italia, ai produttori e ai distributori cinematografici in Italia sono riconosciuti punteggi sulla base degli incassi lordi ottenuti nelle sale cinematografiche, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione e in riferimento alla data ovvero al periodo di prima uscita in sala;
 - b) nel caso di opere televisive o web, la durata dell'opera di animazione;
 - c) nel caso di opere televisive o web, il costo medio orario di realizzazione dell'opera di animazione;
 - d) con riferimento ai canali di sfruttamento in Italia delle opere di animazione ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base dei ricavi inseriti nel bilancio e nelle scritture contabili, certificati ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto e derivanti da contratti di cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera con fornitori di servizi media audiovisivi ai fini della successiva diffusione, attraverso le piattaforme che hanno la responsabilità editoriale presso il pubblico in Italia. I contratti di cessione dei diritti sopracitati sono stipulati successivamente al 1° gennaio 2017, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 6, del presente decreto e quanto previsto dal DPCM dell'8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - e) con riferimento ai canali di sfruttamento delle opere di animazione, in ambiti geografici diversi dall'Italia, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base dei ricavi inseriti nel bilancio e nelle scritture contabili, certificati ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto e derivanti da contratti di cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera all'estero. I contratti di cessione dei diritti sopracitati sono stipulati successivamente al 1 gennaio 2017, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 5 comma 6 del presente decreto e quanto previsto dal DPCM dell'8 gennaio 2018 e successive modifiche.;
 - f) in relazione al canale di sfruttamento dell'home entertainment delle opere di animazione, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base dei ricavi inseriti nel bilancio e nelle scritture contabili, certificati ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto e derivanti da contratti di cessione



Il Ministro della cultura

dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera. I contratti di cessione dei diritti sopracitati sono stipulati successivamente al 1° gennaio 2017, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 5 comma 6 del presente decreto e quanto previsto dal DPCM dell'8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.

I ricavi di cui al presente comma derivanti da cessioni multi titolo e infragruppo non sono ammissibili ai fini del punteggio.

2. Con riferimento ai risultati culturali e artistici delle opere di animazione, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 3:
 - a) l'ottenimento della qualifica di film d'essai;
 - b) l'ottenimento dei contributi selettivi alla scrittura, allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - c) la realizzazione di un'opera tratta da o ispirata a un romanzo, un racconto, un libro illustrato o una *graphic novel* italiana ovvero basata sulla grafica di autore italiano;
 - d) la realizzazione di opere di animazione in coproduzione ovvero in compartecipazione internazionale ovvero di produzione internazionale;
 - e) la realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sia di genere femminile, come risultante dagli atti presso il PRCA, ai sensi del DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - f) la realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva il cui regista sia di genere femminile, come risultante dagli atti presso il PRCA, ai sensi del DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - g) la realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva in cui i seguenti capo reparto sia di genere femminile: direttrice della fotografia ovvero operatrice di macchina, organizzatrice generale ovvero direttrice di produzione, tecnica del suono, scenografa, costumista, montatrice, montatrice del suono, VFX producer ovvero supervisor;
 - h) lo svolgimento in Italia di almeno il 75 per cento del costo delle lavorazioni indicate nella Tabella 3, riferita alla quota italiana;
 - i) l'ottenimento di contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, se in essere al momento della manifestazione del risultato;
 - j) l'ottenimento di contributi erogati nell'ambito di fondi bilaterali di co-sviluppo e co-produzione;
 - k) la tipologia di opera: documentario, cortometraggio, opera prima o seconda, opera di giovani autori, opera difficile di cui all'art 16, comma 3, lett. b), c), d), e);
 - l) l'opera è stata diffusa su un canale *pay tv* o su una piattaforma SVOD in Italia;
 - m) l'utilizzo di musiche originali realizzate da compositori italiani, come risultante dagli atti presso il PRCA, ai sensi del DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - n) la partecipazione alle manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali di livello primario e, nel caso di manifestazioni a carattere competitivo, il conseguimento di premi e riconoscimenti indicati nella in apposito decreto direttoriale;
 - o) la candidatura e il conseguimento di premi di rilevanza nazionale o internazionale indicati nella in apposito decreto direttoriale.
3. Nel caso di opere cinematografiche, al distributore cinematografico nazionale sono riconosciuti, quali punti attribuiti per i parametri artistici e culturali, un numero di punti pari al 20 per cento dei punti ottenuti dal produttore sulle medesime categorie.
4. Se il produttore originario indipendente, alla data di prima comunicazione al pubblico, rispetto a fornitori di servizi di media audiovisivi, detiene in modo pieno, effettivo e incondizionato i diritti di elaborazione creativa sull'opera, il punteggio derivante dai parametri economici e culturali è raddoppiato fermo restando il limite per ciascuna impresa previsto all'articolo 6, comma 4.
5. A pena di inammissibilità, i costi e i ricavi di cui ai commi precedenti devono essere certificati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, nonché dalle ulteriori disposizioni applicative del presente articolo.



Il Ministro della cultura

6. A pena di inammissibilità, i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere comprovati da adeguata documentazione allegata alla richiesta di contributo al momento della presentazione dell'istanza, secondo quanto previsto in apposito decreto direttoriale.

Articolo 11

Distribuzione internazionale

1. Con riferimento ai risultati economici, culturali e artistici dei distributori internazionali, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 4:
 - a) ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base dei ricavi inseriti nel bilancio e nelle scritture contabili, certificati ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto e derivanti da contratti di cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera all'estero. I contratti di cessione dei diritti sopracitati sono stipulati successivamente al 1° gennaio 2017, nel rispetto dei termini di cui all'art. 5, comma 6, del presente decreto e quanto previsto dal DPCM dell'8 gennaio 2018 e successive modificazioni. I ricavi derivanti da cessioni multi titolo e infragruppo non sono ammissibili ai fini del punteggio.
 - b) la distribuzione internazionale di film d'essai italiani o di opere audiovisive che abbiano ottenuto contributi selettivi allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - c) la distribuzione internazionale di un'opera audiovisiva la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è di genere femminile, come risultante dagli atti depositati presso il PRCA, ai sensi del DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - d) la distribuzione internazionale di un'opera audiovisiva il cui regista è di genere femminile, come risultante dagli atti presso il PRCA, ai sensi del DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - e) la realizzazione di un'opera audiovisiva in cui i seguenti capi reparto siano di genere femminile: direttrice della fotografia ovvero operatrice di macchina, organizzatrice generale ovvero direttrice di produzione, tecnica del suono, scenografa, costumista, montatrice, montatrice del suono, VFX producer ovvero supervisor;
 - f) la distribuzione internazionale di un'opera audiovisiva che abbia ottenuto contributi erogati da enti sovranazionali, tra i quali Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, se in essere al momento della manifestazione del risultato;
 - g) l'ottenimento di contributi erogati nell'ambito di fondi bilaterali di co-sviluppo e co-produzione;
 - h) la tipologia di opera: documentario, animazione, cortometraggio, opera prima o seconda, opera di giovani autori, opera difficile di cui all'art 16, comma 3, lett. b), c), d);
 - i) la distribuzione internazionale di un'opera audiovisiva in coproduzione internazionale ovvero in compartecipazione internazionale ovvero di produzione internazionale;
 - j) la distribuzione internazionale di un'opera audiovisiva che abbia partecipato alle manifestazioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali di livello primario e, nel caso di manifestazioni a carattere competitivo, il conseguimento di premi e riconoscimenti indicati in apposito decreto direttoriale;
 - k) la distribuzione internazionale di un'opera audiovisiva che sia stata candidata ovvero abbia conseguito premi di rilevanza nazionale o internazionale indicati nella in apposito decreto direttoriale.
2. A pena di inammissibilità, i costi e i ricavi di cui ai commi precedenti devono essere certificati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, nonché dalle ulteriori disposizioni applicative del presente articolo.
3. A pena di inammissibilità, i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere comprovati da adeguata documentazione allegata alla richiesta di contributo al momento della presentazione dell'istanza, secondo quanto previsto in apposito decreto direttoriale.



Il Ministro della cultura

Articolo 12 ***Home entertainment***

1. Con riferimento ai risultati economici e culturali degli editori home entertainment, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 5:
 - a) i ricavi derivanti dalle transazioni per le vendite delle opere cinematografiche, televisive e web su supporto fisico ovvero digitale, certificati ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto e derivanti da contratti di cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera. I contratti di cessione dei diritti sopracitati sono stipulati successivamente al 1° gennaio 2017, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 6 del presente decreto e quanto previsto dal DPCM dell'8 gennaio 2018 e ss.mm.ii. I ricavi derivanti da cessioni multi titolo e infragruppo non sono ammissibili ai fini del punteggio;
 - b) la distribuzione di film d'essai italiani e opere che hanno ottenuto contributi selettivi allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - c) la distribuzione di un'opera la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è di genere femminile come risultante dagli atti presso il PRCA, ai sensi del DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - d) la distribuzione di un'opera il cui regista è di genere femminile, come risultante dagli atti presso il PRCA, ai sensi del DPCM 8 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;
 - e) ottenimento di contributi erogati da enti sovranazionali, tra i quali Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, se in essere al momento della manifestazione del risultato;
 - f) l'ottenimento di contributi erogati nell'ambito di fondi bilaterali di co-sviluppo e co-produzione.
2. A pena di inammissibilità, i costi e i ricavi di cui ai commi precedenti devono essere certificati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, nonché dalle ulteriori disposizioni applicative del presente articolo.
3. A pena di inammissibilità, i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere comprovati da adeguata documentazione allegata alla richiesta di contributo al momento della presentazione dell'istanza, secondo quanto previsto in apposito decreto direttoriale.

CAPO III **Fondo potenziale delle imprese ed erogazione dei contributi**

Articolo 13 ***Fondo potenziale***

1. Ciascuna impresa audiovisiva richiede alla DGCA l'apertura di una propria posizione contabile in cui confluiscono gli importi che l'impresa medesima matura in ciascun anno. In particolare, la DGCA accredita nella posizione contabile dell'impresa l'importo determinato, secondo quanto previsto nel presente decreto, in base ai risultati economici, culturali e artistici di ciascuna delle opere prodotte ovvero distribuite.
2. Gli importi complessivamente accreditati costituiscono il fondo potenziale dell'impresa, a valere sul quale sono erogati i contributi automatici alla medesima impresa per sostenere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche o audiovisive di nazionalità italiana aventi i requisiti di eleggibilità culturale, ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016.
3. Il fondo potenziale dell'impresa costituisce un credito certo e liquido la cui esigibilità è subordinata allo sviluppo, produzione, distribuzione e diffusione in Italia e all'estero di una nuova opera cinematografica



Il Ministro della cultura

ovvero audiovisiva da parte della medesima impresa, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

4. Gli importi accreditati sul fondo potenziale non sono cedibili a terzi e non sono pignorabili da parte di terzi; non possono costituire oggetto di garanzia o di altri atti di disposizione a favore di terzi.
5. Le somme accreditate nel fondo potenziale devono essere utilizzate dall'impresa, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno solare successivo all'anno in cui sono state accreditate.
6. Nei casi in cui decada il diritto dell'impresa ad utilizzare tutta o parte del fondo potenziale, per qualunque motivo, incluso il superamento del termine di cui al comma 5, le somme non utilizzate sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, sulla base delle norme vigenti.
7. A richiesta dell'impresa, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero comunica alle imprese titolari di posizione contabile l'ammontare delle risorse giacenti sul rispettivo fondo potenziale, indicando altresì l'opera o le opere che hanno concorso alla determinazione del fondo, l'anno in cui sono state accreditate le corrispondenti risorse e l'anno in cui, a pena di decadenza, esse debbono essere utilizzate.
8. Per la gestione finanziaria delle posizioni contabili, la DGCA, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante "*Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo*", può avvalersi della società Cinecittà S.p.A., sulla base di apposita convenzione.

Articolo 14

Erogazione dei contributi automatici

1. L'impresa audiovisiva richiede l'erogazione del contributo automatico, a valere sul proprio fondo potenziale, per lo sviluppo, produzione, distribuzione, in Italia e all'estero, di nuove opere cinematografiche ovvero audiovisive aventi la nazionalità italiana e i requisiti per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, utilizzando la modulistica predisposta dalla DGCA.
2. L'erogazione avviene su richiesta dell'impresa e, ove possibile, a stati di avanzamento, secondo le specifiche e le disposizioni tecniche contenute in apposito decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, inclusa la determinazione del contributo per le spese istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1-ter, della legge n. 220 del 2016, entro il limite minimo di 200 euro e massimo di 10.000 euro.

Articolo 15

Utilizzo dei contributi automatici

1. I contributi automatici, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, sono erogati per concorrere alla copertura degli investimenti in nuove opere, in possesso dei requisiti per l'accesso al credito d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 della legge n. 220 del 2016, come di seguito indicato:
 - a) per le opere cinematografiche, relativamente allo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione nazionale e internazionale e alla distribuzione *home entertainment*;
 - b) per le opere televisive e web, relativamente allo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione internazionale e alla distribuzione *home entertainment*.
2. Le imprese cinematografiche e audiovisive, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente decreto, devono aver versato interamente il capitale sociale e avere un patrimonio netto non inferiore ad euro 40.000 come da ultimo bilancio depositato, ridotto ad euro 10.000 in caso di opere di cortometraggio.
3. Una quota pari all'1,5 per cento degli importi accreditati nella posizione contabile dell'impresa di produzione, nei limiti di cui all'articolo 13, comma 5, in virtù dei risultati conseguiti dalle medesime opere ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, è destinata agli autori del soggetto, agli autori



Il Ministro della cultura

della sceneggiatura, agli autori della musica originale e ai registi, aventi cittadinanza nello Spazio Economico Europeo, ai sensi e per le finalità di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le cui modalità attuative sono disciplinate con apposito decreto direttoriale.

4. A pena di decadenza dei benefici di cui al presente decreto, l'impresa di produzione ovvero di distribuzione:
 - a) ha l'obbligo di inserire, nei titoli e nei materiali promozionali dell'opera, il logo e il nome del Ministero della cultura, unitamente ad una dicitura che specifichi che l'opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, secondo le specifiche indicate dalla DGCA. In particolare, il logo e il nome del Ministero della cultura, unitamente alla dicitura sopra citata, devono essere inseriti con lo stesso rilievo e con la medesima modalità, per collocazione, frequenza, durata e dimensione, con cui è inserito il logo e il nome del produttore;
 - b) a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.
5. Il beneficio decade, altresì, se l'opera non ottiene il riconoscimento della nazionalità italiana in via definitiva.

Articolo 16

Limiti d'intensità d'aiuto

1. I contributi automatici e le altre misure pubbliche di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo dell'opera audiovisiva oggetto di reinvestimento. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modificazioni.
2. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi DAC di cui all'articolo 2, comma 5, lettera e).
3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato all'80 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
 - a) opere di cui all'articolo 2, comma 2, lettere i), j), k), l), n), del presente decreto e aventi un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000, ridotto a euro 1.000.000 per i documentari e a euro 200.000 per i cortometraggi;
 - b) opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - c) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - d) film che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - e) film che siano stati distribuiti in meno del 20 per cento degli schermi attivi e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
4. I contributi automatici investiti in progetti di sviluppo sono cumulabili con le altre misure di sostegno pubblico entro il limite massimo del 100 per cento dei costi ammissibili. Nel caso l'opera venga realizzata, essi sono presi in considerazione nel calcolo dell'intensità d'aiuto.



Il Ministro della cultura

5. Con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo sono stabilite le procedure per la richiesta della qualifica di opera difficile.

CAPO IV Disposizioni finali

Articolo 17 Monitoraggio e sanzioni

1. La DGCA può disporre appositi controlli, documentali e tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi di cui al presente bando.
2. La DGCA, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita ovvero l'illegittima fruizione, anche parziale, dei contributi di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. La DGCA può, entro 5 anni dall'erogazione del contributo, richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto e ulteriore documentazione necessaria per l'attribuzione dei punteggi utili alla quantificazione del contributo.
4. La DGCA può altresì richiedere, addebitando i relativi costi sulla posizione contabile dell'impresa, la certificazione contabile del costo complessivo delle opere di cui all'art. 5, dei valori economici inseriti nelle Tabelle allegate al presente decreto, nonché dei costi connessi al reinvestimento di cui all'articolo 14.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DGCA l'eventuale perdita, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto nonché ogni altra informazione, elemento e circostanza che possa determinare una modifica nell'importo del contributo automatico accreditato nella posizione contabile ovvero erogato ai sensi del presente decreto.
6. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi o successivamente, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma ovvero di ogni altra impresa che rientri nel concetto di "parte correlata" previsto dal principio contabile internazionale n. 24 di cui al regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione.
7. Per i soggetti a cui è assegnato uno o più dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DGCA provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
8. Per i cinque anni successivi all'erogazione del contributo, ai fini della valutazione di impatto di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016 e successive modificazioni, i soggetti beneficiari, a pena di decadenza, forniscono alla DGCA, secondo le modalità contenute nella modulistica, specifiche informazioni e dati aggiornati relativi al progetto finanziato.

Articolo 18



Il Ministro della cultura

Disposizioni straordinarie per mitigare gli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19 sul settore

1. Per far fronte alle ricadute negative sul settore del cinema e dell'audiovisivo a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il valore dei ricavi derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione economica ai fornitori di servizi di media audiovisivi di cui alla Tabella 1 allegata, conseguiti da opere cinematografiche che hanno usufruito della deroga all'uscita in sala prevista dai decreti ministeriali 4 maggio 2020, 11 giugno 2020, 28 ottobre 2020, nonché da successivi decreti adottati in ragione dell'emergenza sanitaria, è equiparato agli incassi realizzati nella sala cinematografica.
2. A partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2022, termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilito dal decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 52 del 19 maggio 2022:
 - a) i punteggi derivanti dagli incassi in sala cinematografica sono incrementati del 100 per cento;
 - b) alle vendite e prevendite internazionali di opere cinematografiche, televisive o web, di cui alla Tabella 4, è attribuito 1 punto ogni 1.000 euro;
 - c) al valore delle vendite di cui alla Tabella 5, è attribuito 1 punto ogni 1.000 euro.

Articolo 19

Disposizioni transitorie e finali

1. Con uno o più decreti direttoriali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento dei contributi di cui al presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la DGCA predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento del contributo automatico di cui al presente decreto.
3. Alle richieste di erogazione dei contributi automatici a valere sui fondi potenziali determinati in riferimento all'annualità 2021, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 15 luglio 2021, rep. 251, recante "*Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220*".
4. Alle richieste di contributi automatici relative alle annualità 2022 (con riferimento ai risultati conseguiti nel 2021), 2023 (con riferimento ai risultati conseguiti nel 2022) 2024 (con riferimento ai risultati conseguiti nel 2023) e 2025 (con riferimento ai risultati conseguiti nel 2024) si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 15 luglio 2021, rep. 251, recante "*Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220*", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera j), dall'articolo 7, dall'articolo 14, dall'articolo 17 del presente decreto, nonché dall'articolo 8, commi 3 e 4, dall'articolo 9, commi 4 e 5, dall'articolo 10, commi 5 e 6, dall'articolo 11, commi 2 e 3, dall'articolo 12, commi 2 e 3, relativamente alla necessità di produrre, a pena di inammissibilità, adeguata documentazione comprovante i risultati economici, culturali e artistici, e dall'articolo 15, comma 5, riguardante la decadenza del beneficio se l'opera non ottiene il riconoscimento della nazionalità italiana in via definitiva.
5. Per le opere di ricerca e formazione, come definite dall'articolo 2, comma 2, lettera o), del decreto ministeriale del 15 luglio 2021, rep. 251, i risultati degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 concorrono alla quota di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del presente decreto.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, il presente decreto si applica alle richieste di contributi automatici a valere sull'annualità 2026, con riferimento ai risultati conseguiti nel 2025.

Articolo 20



Il Ministro della cultura

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto ministeriale del 15 luglio 2021, rep. 251, recante *“Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220”*.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 18 giugno 2026

IL MINISTRO

TABELLA 1 – PUNTEGGI OPERE CINEMATOGRAFICHE

A – PARAMETRI ECONOMICI					
	VALORE DI RIFERIMENTO*	DESCRIZIONE	PRODUTTORE		DISTRIBUTORE SALA
1	Incasso sala cinematografica - sono considerati gli incassi fino ad un massimo di € 5 milioni	Incasso realizzato nella sala cinematografica.	1 punto ogni € 5.000 fino ad un massimo di € 5 milioni di incasso		1 punto ogni € 25.000 di incasso lordo (dato SIAE) fino a 5 milioni di incassi
			Rapporto Incasso Costo industriale	Periodo uscita	
			Se >50% incremento +20% dei punti maturati per l'incasso complessivo in sala	Periodo Estivo (1° giugno al 31 agosto) incremento +50% dei punti maturati per l'incasso in sala	
2	Valore di cessione dei diritti di utilizzazione economica ai fornitori di servizi media audiovisivi e agli editori Home Entertainment	Valore dei ricavi derivanti univocamente dal film e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili	1 punto ogni € 20.000 di ricavi		—
3	Valore di cessione dei diritti di utilizzazione economica all'estero	Valore dei ricavi derivanti univocamente dal film e risultante nel	1 punto ogni € 5.000 di ricavi		—



Il Ministro della cultura

		bilancio e nelle scritture contabili		
--	--	--------------------------------------	--	--

B - PARAMETRI CULTURALI				
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	DISTRIBUTORE ITALIA
1.	Riconoscimenti del film	- Film d'essai - Film che hanno ottenuto contributi selettivi alla scrittura, allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione	5 punti per film d'essai 15 punti per film che hanno ottenuto contributi selettivi	5 punti per film d'essai 5 punti per film che hanno ottenuto contributi selettivi
2.	Coproduzione o compartecipazione internazionale	Opere realizzate in regime di coproduzioni bilaterali.	20 punti	5 punti
		Opere realizzate in regime di coproduzioni multilaterali.	15 punti	10 punti
		Opere realizzate in regime di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale.	25 punti	10 punti
3.	Realizzazione di un film la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge n. 633/1941, sono, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti	5 punti
4.	Realizzazione di un film diretto da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti	5 punti
5.	Realizzazione di un'opera cinematografica in cui i capi-reparto siano di genere femminile	È di genere femminile il DOP ovvero operatrice di macchina; organizzatrice generale e/o direttrice di produzione; tecnica del suono; scenografa; costumista; montatrice; montatrice del suono; vfx producer ovvero supervisor.	1 punto per ogni caporeparto di genere femminile	1 punto per ogni caporeparto di genere femminile
6.	Contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages	L'opera ha ottenuto un contributo dagli enti sovranazionali citati	50 punti	10 punti



Il Ministro della cultura

B - PARAMETRI CULTURALI				
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	DISTRIBUTORE ITALIA
7.	Fondi bilaterali	L'opera ha ottenuto il contributo di un fondo bilaterale	25 punti	5 punti
8.	Tipologia documentaria del film di lungometraggio	Il film è un documentario	20 punti	10 punti
9.	Tipologia di corto del film	Il film è un cortometraggio	20 punti	10 punti
10.	Tipologia di opera prima o seconda del film di lungometraggio	Il film è un'opera prima o seconda	20 punti	10 punti
11.	Tipologia di opera di giovani autori del film di lungometraggio	Il film è un'opera di giovani autori	20 punti	10 punti
12.	Musiche originali	I compositori delle musiche originali del film sono italiani	15 punti	5 punti
13.	Tipologia di opera difficile	Opere difficile come indicate all'art 16, comma 3 lett. c) d) e) del presente decreto	20 punti	10 punti



Il Ministro della cultura

C - PARAMETRI ARTISTICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	PRODUTTORE	DISTRIBUTORE SALA
1	Partecipazione in concorso ufficiale dei festival elencati nella fascia A definiti dal decreto di cui all'art 8, c. 2 lett. k)	100 punti	20 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
2	Partecipazione nelle sezioni ufficiali, con esclusione del concorso, dei festival elencati nella fascia A definiti dal decreto di cui all'art 8, c. 2 lett. k)	50 punti	10 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
3	Partecipazione nelle selezioni ufficiali dei principali festival internazionali elencati nella fascia B, lungometraggi, cortometraggi, documentari definiti dal decreto di cui all'art 8, c. 2 lett. k)	25 punti	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
4	Partecipazione nelle selezioni ufficiali dei principali festival internazionali elencati nella fascia C, lungometraggi, cortometraggi, documentari definiti dal decreto di cui all'art 8, c. 2 lett. k)	15 punti	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
5	Premi e riconoscimenti ottenuti dal film in concorso nei festival nazionali ed internazionali lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione elencati nella fascia A definiti dal decreto di cui all'art 8, c. 2 lett. k)	200 punti	40 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
6	Premi e riconoscimenti ottenuti dai film nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali, con esclusione del concorso, lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione elencati nella fascia A definiti dal decreto di cui all'art 8, c. 2 lett. k)	100 punti	20 punti Se contratto sottoscritto prima della selezione
7	Premio miglior film ottenuto nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia B lungometraggi, cortometraggi e documentari definiti dal decreto di cui all'art 8, c. 2 lett. k)	25 punti	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
8	Premi e riconoscimenti ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia B lungometraggi, cortometraggi e documentari, con esclusione del premio quale miglior film definiti dal decreto di cui all'art 8, c. 2 lett. k)	15 punti	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
9	Premio miglior film ottenuto nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia C lungometraggi, cortometraggi e documentari definiti dal decreto di cui all'art 8, c. 2 lett. k)	25 punti	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
10	Premi e riconoscimenti ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia C lungometraggi, cortometraggi e documentari, con esclusione del premio quale miglior film definiti dal decreto di cui all'art 8, c. 2 lett. k)	15 punti	2 punti se contratto sottoscritto prima della selezione



Il Ministro della cultura

C - PARAMETRI ARTISTICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	PRODUTTORE	DISTRIBUTORE SALA
11	Academy Award – Nomination	100 punti	30 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
12	Academy Award – Premio Oscar	200 punti	30 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
13	Partecipazione nella cinquina quale miglior film ai seguenti premi: • David di Donatello; • Nastri d'argento; • EFA; • Goya; • Cesar; • Lola; • Bafta • Academy Award	50 punti	10 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
14	Partecipazione nella cinquina categorie artistiche, con esclusione di quella relativa al miglior film, ai seguenti premi: • David di Donatello; • Nastri d'argento; • EFA; • Goya; • Cesar; • Lola; • Bafta; • Academy Award	25 punti	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
15	Conseguimento premio quale miglior film (o miglior film straniero) ai seguenti premi: • David di Donatello; • Nastri d'argento; • EFA; • Goya; • Cesar; • Lola; • Bafta • Academy Award	100 punti	20 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
16	Conseguimento premio categorie artistiche, con esclusione di quella relativa al miglior film, ai seguenti premi:	25 punti	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione



Il Ministro della cultura

C - PARAMETRI ARTISTICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	PRODUTTORE	DISTRIBUTORE SALA
	• David di Donatello; • Nastri d'argento; • EFA; • Goya; • Cesar; • Lola; • Bafta; • Academy Award		



Il Ministro della cultura

TABELLA 2 – PUNTEGGI OPERE TELEVISIVE E WEB

A - PARAMETRI ECONOMICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Durata dell'opera	Minutaggio complessivo; per le serie somma del minutaggio delle puntate	1 punto per ogni 50 minuti
2	Costo medio orario		1 punto per ogni € 200.000
3	Valore di cessione dei diritti di utilizzazione economica, in ambito nazionale, ai fornitori di servizi media audiovisivi e agli editori di home entertainment	Valore dei ricavi derivanti univocamente dall'opera e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili	1 punto ogni € 100.000 di ricavi netti
4	Valore economico delle vendite e prevendite internazionali	Valore dei ricavi derivanti univocamente dall'opera e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili	1 punto per ogni € 5.000 ricavi netti

B - PARAMETRI CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Riconoscimenti dell'opera	Opere che hanno ottenuto contributi selettivi alla scrittura, allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione	10 punti
2	Coproduzioni o produzioni internazionali	Opere realizzate in regime di coproduzioni bilaterali.	20 punti
		Opere realizzate in regime di coproduzioni multilaterali.	15 punti
		Opere realizzate in regime di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale,	25 punti
3	Opera la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, devono essere, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti
4	Opera diretta da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi	15 punti



Il Ministro della cultura

B - PARAMETRI CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
		dell'opera sono di genere femminile	
5	Realizzazione di un'opera cinematografica in cui i capireparto siano di genere femminile	- è di genere femminile il DOP ovvero operatrice di macchina; organizzatrice generale e/o direttrice di produzione; tecnica del suono; scenografa; costumista; montatrice; montatrice del suono; vfx producer ovvero supervisor;	1 punto per ogni caporeparto di genere femminile
6	Opera beneficiaria di contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages	L'opera ha ottenuto un contributo a vario titolo dagli enti sovranazionali citati	50 punti
7	Opera beneficiaria di fondo bilaterale di co-sviluppo ovvero di coproduzione	L'opera ha ottenuto il contributo di un fondo di co-sviluppo ovvero di coproduzione	25 punti
8	Tipologia documentaria dell'opera	L'opera è un documentario	20 punti
9	Opera di giovani autori	Opera la cui maggioranza degli autori, ai sensi della legge 633/1941, ha un'età inferiore ai trentacinque anni	20 punti
10	Musiche originali di autori italiani	I compositori delle musiche originali del film sono italiani	15 punti
11	Tipologia di corto del film	Il film è un cortometraggio	20 punti
12	Tipologia di opera prima o seconda del film	Il film è un'opera prima o seconda	20 punti
13	Tipologia di opera di giovani autori del film	Il film è un'opera di giovani autori	20 punti
14	Tipologia di opera difficile	Opere difficile come indicate all'art 16, comma 3 lett. c) d) del presente decreto	20 punti



Il Ministro della cultura

C – PARAMETRI ARTISTICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Partecipazione nelle sezioni ufficiali dei principali festival nazionali ed internazionali definiti dal decreto di cui all'art 9, c. 2 lett. j)		50 punti
2	Premi ottenuti ai principali festival nazionali ed internazionali definiti dal decreto di cui all'art 9, c. 2 lett. j)		100 punti
3	Partecipazione e conseguimento premi all'opera non collegati a festival definiti dal decreto di cui all'art 9, c. 2 lett. k)		100 punti



Il Ministro della cultura

TABELLA 3 – PUNTEGGI OPERE DI ANIMAZIONE

	A – PARAMETRI ECONOMICI				
	VALORE DI RIFERIMENTO*	DESCRIZIONE	PRODUTTORE		DISTRIBUTORE SALA
1	Incasso sala cinematografica		1 punto ogni € 5.000 di incasso lordo (dato SIAE) fino a 5 milioni di incassi		1 punto ogni € 25.000 di incasso lordo (dato SIAE) fino a 5 milioni di incassi
			Rapporto Incasso	Periodo uscita	
			Costo industriale		
			Se >50% incremento +20%	Periodo Estivo (1° giugno al 31 agosto) (incremento +50%)	
2	Durata dell’opera o della serie		1 punto per ogni 50 minuti		-
3	Costo medio orario per opere di animazione		20 punti per ogni € 200.000,00		-
4	Valore di cessione dei diritti di utilizzazione economica ai fornitori di servizi media audiovisivi e agli editori Home Entertainment	Valore dei ricavi derivanti univocamente dall’opera e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili	2 punti per ogni € 20.000 di ricavi netti		



Il Ministro della cultura

A – PARAMETRI ECONOMICI				
	VALORE DI RIFERIMENTO*	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	DISTRIBUTORE SALA
5	Valore economico delle vendite e prevendite internazionali	Valore dei ricavi derivanti univocamente dal film e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili	10 punti per ogni € 5.000 di ricavi netti	

B - PARAMETRI CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Riconoscimenti dell'opera	- Opera che ha ottenuto un contributo selettivo alla scrittura, allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione; - Opera che ha ottenuto la qualifica di film d'essai	50 punti per selettivo 50 punti per qualifica d'essai
2	Autorialità italiana	- Opera tratta da o ispirata a un romanzo, un racconto, un libro illustrato o una graphic novel italiana; - Opera basata sulla grafica di autore italiano	50 punti per opera narrativa 50 punti per opera basata sulla grafica
3	Coproduzioni o produzioni internazionali	Opere realizzate in regime di coproduzioni bilaterali. Opere realizzate in regime di coproduzioni multilaterali. Opere realizzate in regime di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale,	80 punti 60 punti 100 punti
4	Realizzazione di un'opera di animazione la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, devono essere, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti
5	Realizzazione di un'opera diretta da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti
6	Realizzazione di un'opera cinematografica in cui i capi-reparto siano di genere femminile:	è di genere femminile il DOP ovvero operatrice di macchina; organizzatrice generale e/o direttrice di produzione; tecnica del suono; scenografa; costumista; montatrice; montatrice del suono; vfx producer ovvero supervisor;	1 punto per ogni caporeparto di genere femminile



Il Ministro della cultura

B - PARAMETRI CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
7	Sostenimento di almeno il 75% del costo di produzione della quota italiana	- Storyboard; - Modellazione e rigging 3D; - Layout; - Animazione; - Compositing e rendering; - Registrazione delle musiche; - Montaggio sonoro e mixaggio; - Montaggio finale - Grafica/ modelpack	50 punti per storyboard e animazione 10 punti per ogni altra lavorazione
8	Opera beneficiaria di contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa – Sottoprogramma Media, Eurimages	L'opera ha ottenuto un contributo a vario titolo dagli enti sovranazionali citati	50 punti
9	Opera beneficiaria di un fondo di co-sviluppo ovvero coproduzione	L'opera ha ottenuto il contributo di un fondo di co-sviluppo	50 punti
10	Tipologia documentaria dell'opera	L'opera è un documentario di animazione	20 punti
11	Tipologia di corto dell'opera di animazione	L'opera è un cortometraggio di animazione	20 punti
12	Tipologia di opera prima o seconda dell'opera di animazione	L'opera è un'opera prima o seconda di animazione	20 punti
13	Tipologia degli autori	Opera la cui maggioranza degli autori, ai sensi della legge 633/1941, ha un'età inferiore ai trentacinque anni	15 punti
14	L'opera è stata diffusa su un canale <i>pay tv</i> o su una piattaforma SVOD in Italia		10 punti per opera diffusa su canale <i>pay tv</i> 10 punti per opera diffusa su una piattaforma SVOD
15	Musiche originali di autori italiani		15 punti
16	Tipologia di opera difficile	Opere difficile come indicate all'art 16, comma 3 lett.b), c), d), e) del presente decreto	20 punti



Il Ministro della cultura

C - PARAMETRI ARTISTICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Partecipazione nelle sezioni ufficiali dei festival lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione elencati nella fascia A definiti dal decreto di cui all'art 10, c. 2 lett. n)		100 punti
2	Partecipazione nelle sezioni ufficiali dei festival di fascia B definiti dal decreto di cui all'art 10, c. 2 lett. n)		50 punti
3	Partecipazione nelle sezioni ufficiali dei festival di fascia C definiti dal decreto di cui all'art 10, c. 2 lett. n)		25 punti
4	Premi ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione elencati nella fascia A definiti dal decreto di cui all'art 10, c. 2 lett. n)		100 punti
5	Premi ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival nazionali ed internazionali di fascia B dei festival lungometraggi, cortometraggi, documentario ed animazione definiti dal decreto di cui all'art 10, c. 2 lett. n)		50 punti
6	Premi ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival nazionali ed internazionali di fascia C dei festival lungometraggi, cortometraggi, documentario ed animazione definiti dal decreto di cui all'art 10, c. 2 lett. n)		25 punti
7	Partecipazione e conseguimento premi alle opere di animazione non collegati a festival definiti dal decreto di cui all'art 10, c. 2 lett. o)		100 punti



Il Ministro della cultura

TABELLA 4 – PUNTEGGI DISTRIBUTORI INTERNAZIONALI

A – PARAMETRI ECONOMICI E CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Vendite e prevendite internazionali di opere cinematografiche, televisive o web	Valore dei ricavi derivanti univocamente dall'opera e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili	1 punto per ogni €5.000
2	Distribuzione di particolari tipologie di opera cinematografica, televisiva o web	- film d'essai italiani; - film che hanno ottenuto contributi selettivi alla scrittura, allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione	5 punti per film d'essai 10 punti per film che hanno ottenuto contributi selettivi
3	Distribuzione di un'opera la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, devono essere, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti
4	Distribuzione di un'opera diretta da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti
5	Ottenimento del contributo Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages	L'opera ha ottenuto un contributo dagli enti sovranazionali citati	10 punti
6	Opera beneficiaria di un fondo di co-sviluppo ovvero coproduzione	L'opera ha ottenuto il contributo di un fondo di co-sviluppo	5 punti
7	Tipologia documentaria dell'opera distribuita	L'opera distribuita è un documentario	20 punti
8	Tipologia di animazione dell'opera distribuita	L'opera distribuita è di animazione	20 punti
9	Tipologia di corto dell'opera distribuita	L'opera è un cortometraggio	15 punti
10	Tipologia di opera prima o seconda dell'opera distribuita	Il film è un'opera prima o seconda	20 punti
11	Tipologia degli autori dell'opera distribuita	Opera la cui maggioranza degli autori, ai sensi della legge 633/1941, ha un'età inferiore ai trentacinque anni	15 punti
12	Coproduzione o compartecipazione internazionale	Opere realizzate in regime di coproduzioni bilaterali.	8 punti
		Opere realizzate in regime di coproduzioni multilaterali.	6 punti
		Opere realizzate in regime di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale.	10 punti



Il Ministro della cultura

A – PARAMETRI ECONOMICI E CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
13	Tipologia di Opera difficile	Opere difficile come indicate all'art 16, comma 3 lett. b) c) d) del presente decreto	20 punti

B – PARAMETRI ARTISTICI		
	VALORE DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO
1	Partecipazione in concorso ufficiale dei festival elencati nella fascia A definiti dal decreto di cui all'art 11, c. 1 lett. j)	20 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
2	Partecipazione nelle sezioni ufficiali, con esclusione del concorso, dei festival elencati nella fascia A definiti dal decreto di cui all'art 11, c. 1 lett. j)	10 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
3	Partecipazione nelle selezioni ufficiali dei principali festival internazionali elencati nella fascia B, definiti dal decreto di cui all'art 11, c. 1 lett. j)	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
4	Partecipazione nelle selezioni ufficiali dei principali festival internazionali elencati nella fascia C, definiti dal decreto di cui all'art 11, c. 1 lett. j)	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
5	Premi e riconoscimenti ottenuti dal film in concorso nei festival nazionali ed internazionali lungometraggi, elencati nella fascia A definiti dal decreto di cui all'art 11, c. 1 lett. j)	40 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
6	Premi e riconoscimenti ottenuti dai film nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali, con esclusione del concorso, elencati nella fascia A definiti dal decreto di cui all'art 11, c. 1 lett. j)	20 punti Se contratto sottoscritto prima della selezione
7	Premio miglior film ottenuto nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia B definiti dal decreto di cui all'art 11, c. 1 lett. j)	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
8	Premi e riconoscimenti ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia B definiti dal decreto di cui all'art 11, c. 1 lett. j), con esclusione del premio quale miglior film	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
9	Premio miglior film ottenuto nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia C definiti dal decreto di cui all'art 11, c. 1 lett. j)	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
10	Premi e riconoscimenti ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia C definiti dal decreto di cui all'art 11, c. 1 lett. j), con esclusione del premio quale miglior film	2 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
11	Academy Award – Nomination	30 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
12	Academy Award – Premio Oscar	30 punti se contratto sottoscritto prima della selezione



Il Ministro della cultura

B – PARAMETRI ARTISTICI		
	VALORE DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO
13	Partecipazione nella cinquina quale miglior film ai seguenti premi: - David di Donatello; - Nastri d'argento; - EFA; - Goya; - Cesar; - Lola; - Bafta	10 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
14	Partecipazione nella cinquina categorie artistiche, con esclusione di quella relativa al miglior film, ai seguenti premi: - David di Donatello; - Nastri d'argento; - EFA; - Goya; - Cesar; - Lola; - Bafta; - Academy Award	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
15	Conseguimento premio quale miglior film (o miglior film straniero) ai seguenti premi: - David di Donatello; - Nastri d'argento; - EFA; - Goya; - Cesar; - Lola; - Bafta	20 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
16	Conseguimento premio categorie artistiche, con esclusione di quella relativa al miglior film, ai seguenti premi: - David di Donatello; - Nastri d'argento; - EFA; - Goya; - Cesar; - Lola; - Bafta; - Academy Award	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione



Il Ministro della cultura

TABELLA 5 – PUNTEGGI EDITORI HOME ENTERTAINMENT

A – PARAMETRI ECONOMICI E CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Valore delle vendite	Valore dei ricavi derivanti univocamente dalla vendita dell'opera e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili	1 punto ogni €10.000 del valore delle transazioni
2	Distribuzione di particolari tipologie di opera cinematografica, televisiva o web	• film d'essai italiani • film che hanno ottenuto contributi selettivi alla scrittura, allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione	5 punti per film d'essai 20 punti per film che hanno ottenuto contributi selettivi
3	Distribuzione di un'opera la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, devono essere, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti
4	Distribuzione di un'opera diretta da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti
5	Distribuzione di opera che abbia ottenuto contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages	L'opera ha ottenuto un contributo dagli enti sovranazionali citati	25 punti
6	Opera beneficiaria di un fondo di co-sviluppo ovvero coproduzione	L'opera ha ottenuto il contributo di un fondo di co-sviluppo	10 punti
7	Tipologia documentaria dell'opera distribuita	L'opera distribuita è un documentario	20 punti
8	Tipologia di animazione dell'opera distribuita	L'opera distribuita è di animazione	20 punti
9	Tipologia di corto dell'opera distribuita	L'opera è un cortometraggio	15 punti
10	Tipologia di opera prima o seconda dell'opera distribuita	L'opera è un'opera prima o seconda	20 punti
11	Tipologia degli autori dell'opera distribuita	Opera la cui maggioranza degli autori, ai sensi della legge 633/1941, ha un'età inferiore ai trentacinque anni	15 punti
12	Tipologia di opera difficile	Opere difficile come indicate all'art 16, comma 3 lett. b) c) d) del presente decreto	20 punti